STATUTO PROLOCO GRESSAN

(in riferimento al D. LGS. 460/97 e alla Legge 383/2000)

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

Viene costituita con atto scritto[1] l'Associazione Pro Loco di GRESSAN con sede legale nel Comune di GRESSAN in Fraz. Chez Le Ru, 21.
La Pro Loco di GRESSAN aderisce all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale delle pro loco d'Italia), tramite il Comitato Regionale della Valle d'Aosta.

ART. 2 - CARATTERISTICHE E COMPETENZA TERRITORIALE

La Pro Loco è un'associazione di volontariato che svolge attività di pubblica utilità sociale senza fini di lucro.
Essa ha competenza nel Comune di GRESSAN.
La Pro Loco può operare anche al di fuori del proprio Comune in forma consortile con altre Pro Loco o con altri Enti o Associazioni in località in cui non esista altra associazione Pro Loco .

ART. 3 - FINALITÀ

La Pro Loco ha finalità di promozione e valorizzazione socio-economica del luogo in cui opera. In particolare si propone le seguenti finalità: [2]

a) valorizzazione delle risorse culturali e ambientali e storiche del luogo;
b) somministrazione di alimenti e bevande, anche a fini di valorizzazione dei prodotti enogastronomici;
c) attività di supporto nella promozione e nell'accoglienza turistica;
d) iniziative e manifestazioni atte a favorire la conoscenza e la salvaguardia delle risorse locali;
e) attività di utilità sociale e di solidarietà;
f) promozione degli scambi culturali;
g) collaborazione con l'UNPLI (Unione Nazionale delle pro loco d'Italia – Comitato Regionale) quale organo rappresentativo delle pro loco e di collegamento con la Regione della Valle d'Aosta e con gli enti locali.
h) l'edizione e la pubblicazione di varia natura, fisse od in movimento, con mezzi tradizionali od elettronici e la partecipazione o l'organizzazione (in Italia od all'estero) di eventi idonei al raggiungimento dell'oggetto sociale

ART. 4 - FINANZIAMENTO E PATRIMONIO

Il patrimonio della Pro Loco è formato da:
quote sociali, annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo nel bilancio di previsione, da versare entro il 30 giugno di ogni anno;
a) contributi dei soci;

---

[1] L'art. 3 della legge 383/2000 che disciplina le associazioni di promozione sociale stabilisce che esse si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Anche il Protocollo d'Intesa stipulato in data 5 luglio 2003 tra l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) e L'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) contiene l'impegno dei comuni a riconoscere soltanto le Pro Loco costituite con atto scritto, su statuto-tipo redatto e avallato dall'Unpli, nonché regolarmente affiliate all'Unpli stessa.

[2] Le finalità possono nel dettaglio essere variate a seconda delle esigenze di ogni singolo comune

b) eredità, donazioni e legati;
c) contributi e/o erogazioni da Enti e Istituzioni pubbliche e private;
d) entrate derivanti in qualsiasi natura provenienti da prestazioni di servizi convenzionati;
e) svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
g) Contributi dell'unione Europea ed organismi internazionali;

Gli eventuali avanzi di amministrazione vanno impegnati per le attività istituzionali dell'anno successivo, con assoluto divieto di distribuire ai soci eventuali proventi delle attività esercitate.

ART. 5 - SOCI

I soci della Pro Loco si distinguono in soci ordinari, sostenitori, benemeriti e onorari.
- Socio ordinario è chi assolve al versamento della quota sociale ordinaria annua;
- Socio sostenitore è chi versa somme superiori alla quota ordinaria di associazione;
- Socio benemerito è il socio nominato tale dall'Assemblea per particolari meriti acquisiti durante la vita della Pro Loco;
- Socio onorario è chi per meriti particolari verso la Pro Loco o la località è insignito di tale titolo con delibera motivata dal Consiglio direttivo;

I soci benemeriti e onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.
La qualità di socio è conseguibile da tutti i cittadini italiani e si perde per dimissioni, morosità o gravi motivi.

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI

I soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare la quota sociale annua stabilita dall'Assemblea in occasione del bilancio preventivo.
Tutti i soci in regola con i versamenti della quota sociale, purché maggiorenni, hanno diritto:
a) di elettorato attivo e passivo per le cariche direttive della Pro Loco;
b) di votare per l'approvazione dei bilanci, delle modifiche statutarie e regolamentari della Pro Loco ;
c) di fruire dei servizi della Pro Loco e di partecipare a tutte le sue attività;

I soci hanno il dovere di rispettare le norme statutarie e regolamentari e di partecipare alla vita sociale e amministrativa dell'associazione.

ART. 7 - AMMISSIONE E PERDITA DI QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio è conseguibile da tutti coloro che hanno la residenza, il domicilio o la dimora nella località della Pro Loco, e si perde per dimissioni, morosità o gravi motivi.

L'ammissione a socio o la sua esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo della Pro Loco.
La quota associativa è personale.

ART. 8 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

ART. 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea, che può essere ordinaria o straordinaria, delibera sul programma generale di attività e sul conto consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo, su eventuali proposte del Consiglio stesso o dei soci, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione.[3]
Un apposito verbale delle riunioni assembleari viene redatto e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'associazione e può essere consultato da tutti i soci presso la sede sociale, su richiesta motivata da parte dei richiedenti.
L'Assemblea ordinaria deve essere tenuta entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, ed entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata e presieduta dal Presidente della Pro Loco o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.
E' indetta con avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno), portato a conoscenza dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata, consegnando a mano o a mezzo posta o e-mail affisso nella sede della Pro Loco, o all'Albo Pretorio del Comune; il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalità di convocazione per ciascuna assemblea;
Spetta, inoltre, all'Assemblea l'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e dell'eventuale.
Le modifiche statutarie sono adottate dall'Assemblea straordinaria.
L'Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto e delibera con il voto membri del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci.
L'assemblea straordinaria è valida sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i due terzi dei soci iscritti, salvo l'ipotesi di scioglimento nel qual caso è valida sia in prima sia in seconda convocazione, solo con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti e la presenza di almeno i quattro quinti dei soci iscritti.
Delle riunioni assembleari e relative delibere dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.
Ogni socio esprime un voto soltanto; è consentita una delega ad un altro socio.

[3] E' possibile affidare all'Assemblea anche il compito di eleggere direttamente il Presidente

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo, compete la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, le deliberazioni in merito all'entità della quota associativa annua, all'ammissione o all'esclusione dei soci e tutte le iniziative ritenute idonee per il raggiungimento delle finalità sociali.
Un apposito verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto e firmato dal Presidente e dal Segretario e può essere consultato da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta motivata dei richiedenti.
L'Amministrazione comunale nomina in seno al Consiglio Direttivo uno o più rappresentanti con funzioni consultive.
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari e da un minimo di 7 ad un massimo di 15 membri eletti a votazione segreta o in altro modo accettato all'unanimità dall'Assemblea stessa; essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Possono essere invitati alle sedute del Consiglio, con parere consultivo, il Sindaco del Comune o suo delegato, esponenti di associazioni di volontariato o di associazioni di categoria nel campo turistico-culturale, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.
Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri previsti; nella votazione, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio elegge al suo interno, a votazione segreta, il Presidente e il Vice-Presidente.
Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato all'UNPLI e al Comune competente. Il Consiglio viene convocato ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri.

ART. 11 - PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante della Pro Loco e ha assieme agli altri membri del Consiglio Direttivo la responsabilità dell'amministrazione dell'associazione.
In caso di assenza o di impedimento viene sostituito nelle sue funzioni dal Vice-Presidente.
Può, in caso di urgenza, decidere su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione.
Il Presidente e il Vice-Presidente (o i Vice Presidenti), nel numero stabilito dal Consiglio Direttivo, sono eletti dal Consiglio Direttivo a votazione segreta o in altro modo accettato alla unanimità dal Consiglio stesso.

ART. 12 - SEGRETARIO – TESORIERE

Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della perfetta tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale.
Il Segretario, in particolare, ha i seguenti compiti:
a) partecipa senza diritto di voto, nel caso in cui non sia consigliere, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci;
b) predispone relazioni e verbali, di cui sia stato incaricato;
c) può redigere la stesura dei bilanci;
d) provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;

e) deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al bilancio consuntivo per almeno quindici giorni prima della riunione dell'Assemblea convocata per l'approvazione.

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente.

ART. 13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori esamina periodicamente la contabilità sociale ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno relaziona sul bilancio consuntivo.
Il Presidente dei Revisori, o altro membro da lui delegato, può partecipare con parere consultivo ai lavori del Consiglio.
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti a votazione segreta dall'Assemblea dei soci, che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

ART. 14 - PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente onorario può essere nominato dall'Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore della pro-loco.
Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

ART. 15 - CONTROLLO E VIGILANZA

La Pro Loco adegua la propria attività gestionale alle norme delle leggi vigenti.
La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali. Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.
La Pro Loco accetta le direttive e gli accertamenti dell'UNPLI così come previsti dallo Statuto e dal regolamento dell'UNPLI regionale, e le verifiche e i controlli della rispettiva normativa regionale.
La Pro Loco deve depositare, entro trenta giorni dalla propria costituzione, il proprio atto costitutivo completo di statuto e dell'eventuale regolamento presso l'UNPLI regionale.
Nel caso in cui vengano a mancare i requisiti previsti dall'art. 4 la Pro Loco viene commissariata dall'UNPLI regionale.
L'UNPLI regionale, accertato il venir meno dei requisiti necessari per un corretto funzionamento della Pro Loco, nomina un commissario, d'intesa con il Sindaco del Comune di appartenenza della Pro Loco, mettendo a disposizione Consiglio Direttivo ed in tal caso può esprimere l'opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.
I tre membri effettivi sceglieranno fra loro il Presidente.
In caso di vacanza sarà nominato effettivo il membro supplente che ha riportato il maggior numero di voti nelle elezioni.
Nel caso che non sia possibile provvedere alla sostituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell'intero Consiglio.

ART. 16 - SCIOGLIMENTO DELLA PRO LOCO

La Pro Loco può essere sciolta con apposita delibera dei soci in assemblea straordinaria.
Lo scioglimento della Pro Loco deve essere comunicato al Comune competente e all'UNPLI regionale.
In caso di assenza di gestione amministrativa, il Consiglio direttivo uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.
In caso di scioglimento della pro-loco gli eventuali residui attivi devono essere devoluti dal commissario a fini di utilità sociale nel territorio comunale.

Art. 17 INCOMPATIBILITA'

1. Consiglio Direttivo:
a. Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo coloro che occupano incarichi politici in ambito locale o regionale.

2. Revisori dei Conti:
a. Non possono essere eletti revisori dei conti parenti (fino al 3° grado) di membri del Consiglio Direttivo.

ART. 18 - RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa rinvio a quanto previsto nel Codice Civile, nelle leggi nazionali e regionali relative alle pro loco, nonché alle norme e regolamenti dell'UNPLI nazionale e regionale.

ART. 19 - NORMA TRANSITORIA

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea straordinaria tenutasi a Gressan
il 26 febbraio 2011 ed entra in vigore con l'approvazione dell'Assemblea Straordinaria.

IL PRESIDENTE
_____

LA SEGRETARIA
_____